SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 25 ottobre 2002 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 settembre 2002, n. **233.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dallo stesso Scambio di lettere.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AMBASSADOR

AUSTRALIAN EMBASSY
ROME

Signor Ministro,

per incarico del Governo australiano, ho l'onore di proporre un Accordo che permetta ai cittadini australiani che desiderano sposarsi in Italia di soddisfare i requisiti previsti dall'art. 116 del codice civile italiano.

Questa proposta e' motivata dall'assenza in Australia, in base alle leggi vigenti, di una singola Autorita' competente in grado di rilasciare, nel caso in cui un cittadino australiano desideri sposarsi all'estero, una dichiarazione da cui risulti che, come prescritto dall'art. 116 del codice civile italiano, in base alle leggi dello Stato di cui l'interessato e' cittadino non esistono impedimenti al matrimonio.

Questa situazione ha causato gravi difficolta' ai cittadini australiani che desideravano sposarsi in Italia.

Roma, 10 Febbraio 2000

S.E. On.le Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri
Ple della Farnesina, 1
00100 Roma

Per evitare le sopracitate difficolta', il Governo australiano propone che qualora i cittadini australiani non siano in grado di produrre la documentazione prevista dall'art. 116 del codice civile italiano, presentino al competente ufficiale di stato civile i seguenti documenti:

(A) Una dichiarazione giurata rilasciata dal cittadino/a australiano/a in presenza dell'Autorita' consolare australiana competente in Italia, la cui firma sia depositata in Italia, da cui risulti che secondo le leggi alle quali egli/essa e' soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L'Autorita' consolare australiana che riceve la suddetta dichiarazione, certifichera' l'identita e la cittadinanza australiana dell'interessato/a.

(B) Documenti rilasciati dalle Autorita' australiane competenti, se disponibili, dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alla legge cui il/la richiedente e' soggetto/a, nulla osta al matrimonio.

Se tali documenti non sono disponibili, il cittadino/a australiano/a dovra' presentare - oltre alla dichiarazione giurata richiesta al paragrafo (A) - un atto notorio (cioe' una dichiarazione giurata resa dal/dalla richiedente in presenza di quattro testimoni), formato in presenza di un'Autorita' italiana competente a riceverlo, da cui risulti che secondo la legge cui l'interessato/a e' soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. A tal fine si intendono per autorita' italiane competenti, in Italia, l'Ufficiale dello Stato civile e, all'estero, le autorita' consolari italiane.

Se quanto esposto risulta accettabile al Governo italiano, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la lettera di risposta del Governo italiano costituiscano un Accordo sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, che entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica con cui si sara' comunicato il completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti dei due Stati.

Voglia gradire Signor Ministro, l'espressione della mia piu' alta considerazione.

Rory Steele

Rory Steele

Il Ministro degli Affari Esteri

Prot. 300/9117

Roma, 11 APR. 2000

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 10 febbraio scorso del seguente tenore:

"Signor Ministro,

per incarico del Governo australiano, ho l'onore di proporre un Accordo che permetta ai cittadini australiani che desiderano sposarsi in Italia di soddisfare i requisiti previsti dall'art. 116 del codice civile italiano.

Questa proposta è motivata dall'assenza in Australia, in base alle leggi vigenti, di una singola Autorità competente in grado di rilasciare, nel caso in cui un cittadino australiano desideri sposarsi all'estero, una dichiarazione da cui risulti che, come prescritto dall'art. 116 del codice civile italiano, in base alle leggi dello Stato di cui l'interessato è cittadino non esistono impedimenti al matrimonio.

Questa situazione ha causato gravi difficoltà ai cittadini australiani che desideravano sposarsi in Italia.

Per evitare le sopracitate difficoltà, il Governo australiano propone che qualora i cittadini australiani non siano in grado di produrre la documentazione prevista dall'art. 116 del codice civile italiano, presentino al competente ufficiale di stato civile i seguenti documenti:

S.E. Ambasciatore
Rory Steele
Ambasciata d'Australia
Via Alessandria, 215
00198 – R O M A

(A) Una dichiarazione giurata rilasciata dal cittadino/a australiano/a in presenza dell'Autorità consolare australiana competente in Italia, la cui firma sia depositata in Italia, da cui risulti che secondo le leggi alle quali egli/essa è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L'Autorità consolare australiana che riceve la suddetta dichiarazione, certificherà l'identità e la cittadinanza australiana dell'interessato/a.

(B) Documenti rilasciati dalle Autorità australiane competenti, se disponibili, dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alla legge cui il/la richiedente è soggetto/a, nulla osta al matrimonio.
Se tali documenti non sono disponibili, il cittadino/a australiano/a dovrà presentare - oltre alla dichiarazione giurata richiesta al paragrafo (A) – un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata resa dal/dalla richiedente in presenza di quattro testimoni), formato in presenza di un'Autorità italiana competente a riceverlo, da cui risulti che secondo la legge cui l'interessato/a è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. A tal fine si intendono per autorità italiane competenti, in Italia, l'Ufficiale dello Stato Civile e, all'estero, le Autorità consolari italiane.

Se quanto esposto risulta accettabile dal Governo italiano, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la lettera di risposta del Governo italiano costituiscano un Accordo sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica con cui si sarà comunicato il completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti dei due Stati.

Voglia gradire Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di informare V.E. che il Governo italiano è d'accordo in merito al contenuto della Sua lettera sopradescritta.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.
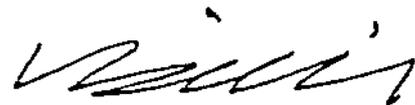
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2133):

Presentato dal Ministro *(ad interim)* degli affari esteri (BERLUSCONI) il 20 dicembre 2001.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 aprile 2002 con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla III commissione il 7 maggio 2002 e l'11 giugno 2002.

Esaminato in aula il 1° luglio 2002 e approvato il 2 luglio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1559):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 18 settembre 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 19 settembre 2002.

02G0270

LEGGE 23 ottobre 2002, n. **234.**

Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, recante proroga di termini nel settore dell'editoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, recante proroga di termini nel settore dell'editoria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3124):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 2 settembre 2002.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 3 settembre 2002 con il parere del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 17 e 18 settembre 2002.

Esaminato in aula il 23 settembre 2002 e approvato il 24 settembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1737):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 settembre 2002, con il parere delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° ottobre 2002.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 1° e l'8 ottobre 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 15 ottobre 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 2 settembre 2002.

Il testo del decreto-legge, corredato delle relative note, è ripubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 29.

02G0264

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2002.

Piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 15 maggio 2001.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 2002, n. 156, recante «Disposizioni in materia di rimborsi elettorali»;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici»;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica»;

Richiamato l'art. 2 del regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Decreta:

1. È resa esecutiva la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, il 22 ottobre 2002, ha approvato l'allegato piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali che modifica ed integra il piano di ripartizione emanato dal Consiglio di Presidenza il 31 luglio 2001.

Roma, 22 ottobre 2002

Il Presidente: PERA

ALLEGATO

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER L'ANNO 2002

Totale elettori iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati: 49.358.947

Totale contributi ex lege 156/02:	49.358.947,00
Quota erogata al 31 luglio 2002	15.295.061,23
Differenza da erogare	34.063.885,77
Totale popolazione nazionale:	56.778.031

Piemonte

Popolazione: 4.302.565
totale voti validi: 2.661.454
Tot. voti validi per assegnazione rimborso: 2.328.129
Quota spettante: 3.740.356,51

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
L'Ulivo	1.043.032	1.675.728,25	519.264,85	1.156.463,40	Almeno un candidato eletto nella regione
Rifondazione comunista	140.982	226.500,74	70.186,72	156.314,02	Supera il 5% dei voti validi nella regione
Casa delle libertà	1.144.115	1.838.127,52	569.588,18	1.268.539,34	Almeno un candidato eletto nella regione
	2.662.047	3.740.356,51	1.159.039,75	2.581.316,76	

Valle d'Aosta

Popolazione: 115.938
totale voti validi: 65.754
Tot. voti validi per assegnazione rimborso: 47.246
Quota spettante: 100.788,59

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
Forza Italia-Lega Nord	14.817	31.608,70	9.794,72	21.813,98	Supera il 15% dei voti validi in un collegio
Vallée d'Aoste	32.429	69.179,89	21.437,06	47.742,83	Almeno un candidato eletto nella regione
	65.764	100.788,59	31.231,78	69.556,81	

Lombardia

Popolazione: 8.856.074
totale voti validi: 5.713.430
Tot. voti validi per assegnazione rimborso: 5.254.762
Quota spettante: 7.698.866,61

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
L'Ulivo	1.923.024	2.817.464,48	873.059,38	1.944.405,10	Almeno un candidato eletto nella regione
Rifondazione comunista	279.015	408.790,97	126.673,75	282.117,22	Almeno un candidato eletto nella regione
Lista Di Pietro	180.711	264.763,63	82.043,40	182.720,23	Almeno un candidato eletto nella regione
Casa delle libertà	2.563.659	3.756.072,81	1.163.909,83	2.592.162,98	Almeno un candidato eletto nella regione
Alleanza Lombarda autonomista	308.353	451.774,72	139.993,30	311.781,42	Almeno un candidato eletto nella regione
	5.715.140	7.698.866,61	2.385.679,66	5.313.186,95	

Trentino-Alto Adige

Popolazione: 890.360
totale voti validi: 550.730
Tot. voti validi per assegnazione rimborso: 471.841
Quota spettante: 774.018,25

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
SVP-L'Ulivo	175.635	288.115,48	89.279,54	198.835,94	Almeno un candidato eletto nella regione
PPST	50.847	83.410,53	25.846,76	57.563,77	Almeno un candidato eletto nella regione
SVP	75.330	123.572,97	38.292,07	85.280,90	Almeno un candidato eletto nella regione
Casa delle libertà	170.029	278.919,27	86.429,87	192.489,40	Almeno un candidato eletto nella regione
	550.244	774.018,25	239.848,24	534.170,01	

Veneto

Popolazione:	4.380.797	**Quota spettante:**	3.808.366,07
totale voti validi:	2.821.258		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	2.217.024		

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
L'Ulivo	953.315	**1.637.588,27**	507.446,26	**1.130.142,01**	Almeno un candidato eletto nella regione
Casa delle libertà	1.263.709	**2.170.777,80**	672.667,90	**1.498.109,90**	Almeno un candidato eletto nella regione
	2.821.604	**3.808.366,07**	**1.180.114,16**	**2.628.251,91**	

Friuli-Venezia Giulia

Popolazione:	1.197.666	**Quota spettante:**	1.041.169,12
totale voti validi:	743.007		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	664.931		

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
L'Ulivo	278.261	**435.709,51**	135.015,11	**300.694,40**	Almeno un candidato eletto nella regione
Rifondazione comunista	39.677	**62.127,45**	19.251,69	**42.875,76**	Supera il 5% dei voti validi nella regione
Casa delle libertà	346.993	**543.332,16**	168.364,59	**374.967,57**	Almeno un candidato eletto nella regione
	742.992	**1.041.169,12**	**322.631,39**	**718.537,73**	

Liguria

Popolazione:	1.676.282	**Quota spettante:**	1.457.245,22
totale voti validi:	1.041.712		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	962.093		

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
L'Ulivo	462.752	**700.912,63**	217.194,70	**483.717,93**	Almeno un candidato eletto nella regione
Rifondazione comunista	61.401	**93.001,73**	28.818,83	**64.182,90**	Supera il 5% dei voti validi nella regione
Casa delle libertà	437.940	**663.330,86**	205.549,08	**457.781,78**	Almeno un candidato eletto nella regione
	1.041.200	**1.457.245,22**	**451.562,61**	**1.005.682,61**	

Emilia Romagna

Popolazione:	3.909.512	**Quota spettante:**	3.398.663,04
totale voti validi:	2.711.259		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	2.523.207		

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
L'Ulivo	1.408.073	**1.896.620,32**	587.713,59	**1.308.906,73**	Almeno un candidato eletto nella regione
Rifondazione comunista	151.892	**204.592,70**	63.397,99	**141.194,71**	Almeno un candidato eletto nella regione
Casa delle libertà	963.242	**1.297.450,02**	402.046,21	**895.403,81**	Almeno un candidato eletto nella regione
	2.710.160	**3.398.663,04**	**1.053.157,79**	**2.345.505,25**	

Toscana

Popolazione:	3.529.946	Quota spettante:	3.068.694,25
totale voti validi:	2.302.799		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	2.167.039		

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
L'Ulivo	1.198.380	1.696.998,45	525.855,93	1.171.142,52	Almeno un candidato eletto nella regione
Rifondazione comunista	149.256	211.360,83	65.495,26	145.865,57	Supera il 5% dei voti validi nella regione
Casa delle libertà	819.401	1.160.334,98	359.557,80	800.777,18	Almeno un candidato eletto nella regione
	2.299.698	3.068.694,26	950.908,99	2.117.785,27	

Umbria

Popolazione:	811.831	Quota spettante:	705.750,49
totale voti validi:	527.715		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	493.805		

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
L'Ulivo	249.828	357.056,40	110.642,54	246.413,86	Almeno un candidato eletto nella regione
Rifondazione comunista	37.168	53.120,83	16.460,77	36.660,06	Almeno un candidato eletto nella regione
Casa delle libertà	206.809	295.573,26	91.590,51	203.982,75	Almeno un candidato eletto nella regione
	527.712	705.750,49	218.693,82	487.056,67	

Marche

Popolazione:	1.429.205	Quota spettante:	1.242.453,33
totale voti validi:	907.700		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	820.363		

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
L'Ulivo	423.951	642.080,80	198.964,24	443.116,56	Almeno un candidato eletto nella regione
Rifondazione comunista	49.914	75.595,58	23.425,11	52.170,47	Supera il 5% dei voti validi nella regione
Casa delle libertà	346.498	524.776,95	162.614,81	362.162,14	Almeno un candidato eletto nella regione
	907.690	1.242.453,33	385.004,16	857.449,17	

Lazio

Popolazione:	5.140.371	Quota spettante:	4.468.687,89
totale voti validi:	3.157.410		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	2.659.559		

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
L'Ulivo	1.252.679	2.104.796,88	652.222,12	1.452.574,76	Almeno un candidato eletto nella regione
Casa delle libertà	1.406.880	2.363.891,01	732.508,69	1.631.382,32	Almeno un candidato eletto nella regione
	3.157.410	4.468.687,89	1.384.730,81	3.083.957,08	

Abruzzo

Popolazione:	1.249.054	**Quota spettante:**	1.085.842,34
totale voti validi:	768.145		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	656.810		

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
L'Ulivo	312.802	**517.126,19**	160.244,03	**356.882,16**	Almeno un candidato eletto nella regione
Casa delle libertà	344.008	**568.716,15**	176.230,43	**392.485,72**	Almeno un candidato eletto nella regione
	765.883	**1.085.842,34**	**336.474,46**	**749.367,88**	

Molise

Popolazione:	330.900	**Quota spettante:**	287.661,89
totale voti validi:	175.628		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	146.779		

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
L'Ulivo	62.711	**122.902,90**	38.084,43	**84.818,47**	Almeno un candidato eletto nella regione
Lista Di Pietro Collegio n.2	16.105	**31.563,06**	9.780,58	**21.782,48**	Supera il 15% dei voti validi in un collegio
Casa delle libertà	67.963	**133.195,93**	41.273,97	**91.921,96**	Almeno un candidato eletto nella regione
	175.628	**287.661,89**	**89.138,98**	**198.522,91**	

Campania

Popolazione:	5.630.280	**Quota spettante:**	4.894.581,36
totale voti validi:	2.855.528		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	2.639.916		

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
L'Ulivo	1.076.466	**1.995.840,18**	618.459,26	**1.377.380,92**	Almeno un candidato eletto nella regione
Rifondazione comunista	164.249	**304.528,66**	94.365,56	**210.163,10**	Almeno un candidato eletto nella regione
Democrazia europea	184.875	**342.770,65**	106.215,76	**236.554,89**	Almeno un candidato eletto nella regione
Casa delle liberta	1.214.326	**2.251.441,87**	697.663,61	**1.553.778,26**	Almeno un candidato eletto nella regione
	2.854.992	**4.894.581,36**	**1.516.704,19**	**3.377.877,17**	

Puglia

Popolazione:	4.031.885	**Quota spettante:**	3.505.045,78
totale voti validi:	2.164.076		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	1.785.895		

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
L'Ulivo	826.910	**1.622.915,91**	502.899,67	**1.120.016,24**	Almeno un candidato eletto nella regione
Casa delle libertà	958.985	**1.882.129,87**	583.223,38	**1.298.906,49**	Almeno un candidato eletto nella regione
	2.163.705	**3.505.045,78**	**1.086.123,05**	**2.418.922,73**	

Basilicata

Popolazione:	610.528	Quota spettante:	530.751,40
totale voti validi:	311.205		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	288.916		

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
L'Ulivo	131.395	241.378,39	74.796,92	166.581,47	Almeno un candidato eletto nella regione
Rifondazione comunista	15.588	28.635,84	8.873,51	19.762,33	Supera il 5% dei voti validi nella regione
Democrazia europea	36.856	67.706,10	20.980,37	46.725,73	Supera il 5% dei voti validi nella regione
Casa delle libertà	105.077	193.031,07	59.815,34	133.215,73	Almeno un candidato eletto nella regione
	311.269	530.751,40	164.466,14	366.285,26	

Calabria

Popolazione:	2.070.203	Quota spettante:	1.799.693,27
totale voti validi:	868.100		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	785.004		

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
L'Ulivo	322.719	739.862,74	229.264,33	510.598,41	Almeno un candidato eletto nella regione
Rifondazione comunista	55.245	126.654,20	39.246,86	87.407,34	Supera il 5% dei voti validi nella regione
Democrazia europea	48.408	110.979,76	34.389,76	76.590,00	Supera il 5% dei voti validi nella regione
Casa delle libertà	358.632	822.196,57	254.777,45	567.419,12	Almeno un candidato eletto nella regione
	875.612	1.799.693,27	557.678,40	1.242.014,87	

Sicilia

Popolazione:	4.966.386	Quota spettante:	4.317.437,20
totale voti validi:	2.521.122		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	2.246.471		

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
L'Ulivo	764.311	1.468.910,45	455.177,36	1.013.733,09	Almeno un candidato eletto nella regione
Democrazia europea	238.163	457.719,60	141.835,47	315.884,13	Supera il 5% dei voti validi nella regione
Casa delle libertà	1.243.997	2.390.807,15	740.849,31	1.649.957,84	Almeno un candidato eletto nella regione
	2.521.432	4.317.437,20	1.337.862,14	2.979.575,06	

Sardegna

Popolazione:	1.648.248	Quota spettante:	1.432.874,37
totale voti validi:	915.926		
Tot. voti validi per assegnazione rimborso:	782.123		

Gruppo elettorale	Voti riportati	Rimborso totale	Somma erogata	Somma da erogare	Motivo assegnazione del rimborso
L'Ulivo	369.025	676.065,62	209.495,25	466.570,37	Almeno un candidato eletto nella regione
Casa delle libertà	413.098	756.808,76	234.515,46	522.293,30	Almeno un candidato eletto nella regione
	915.977	1.432.874,38	444.010,71	988.863,67	

TOTALI GENERALI		49.358.947,00	15.295.061,23	34.063.885,77

N.B. Gli importi indicati sono in euro.

02A12498

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Motta di Livenza e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Motta di Livenza (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Motta di Livenza (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Luciano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Motta di Livenza (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 16 settembre 2002, da dieci componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Treviso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1886/02.Gab. del 20 settembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Motta di Livenza (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Aldo Luciano.

Roma, 1° ottobre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A12338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Elisabetta Lignola è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 10 settembre 2002, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 18356/Gab./VI Sett. dell'11 settembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Elisabetta Lignola.

Roma, 1° ottobre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A12339

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Palermo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la richiesta del sindaco di Palermo, in data 8 aprile 2002;

Considerato che le condizioni di traffico e di mobilità nella città di Palermo hanno determinato il superamento delle soglie di attenzione dei parametri identificativi dell'inquinamento atmosferico stabiliti dalla normativa vigente e che la crisi del fenomeno circolatorio comporta ormai conseguenze insostenibili anche sul piano del governo urbano e dei rapporti sociali;

Considerato che il livello di rischio dell'incolumità dei cittadini durante gli spostamenti giornalieri nella città di Palermo ha raggiunto valori preoccupanti data l'elevata frequenza di incidenti stradali e che la congestione del traffico veicolare genera nei cittadini gravi disturbi alla salute psichico-fisica dovuti allo stress ed all'inquinamento acustico e atmosferico;

Considerata la gravità della situazione di emergenza abitativa, ripetutamente evidenziata dal Prefetto di Palermo anche in relazione alla possibile compromissione della sicurezza pubblica, che risulta interessare un consistente numero di nuclei familiari, unitamente alla notevole diffusione del fenomeno di abusivismo edilizio che sta compromettendo l'efficienza dei servizi, lo sviluppo urbanistico della città e che, conseguentemente, produce gravi pregiudizi all'ordinario svolgimento della vita associata;

Considerato, altresì, che il pregiudizio ambientale evidenziato dal comune di Palermo non solo persisterà nel tempo, ma sarà, presumibilmente, suscettibile di ulteriore incremento;

Ritenuto quindi che le situazioni sopra evidenziate realizzano una condizione di pericolo per persone e cose, sicché ricorrono i presupposti previsti dalla normativa vigente per la dichiarazione dello stato di emergenza, anche sulla base di quanto statuito in materia dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato - Sez. IV, decisione n. 2361/2000);

Tenuto conto che le misure e gli interventi attuabili in via ordinaria non consentono di fronteggiare l'emergenza, per cui tale situazione di pericolo deve essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto necessario procedere con la massima sollecitudine all'eliminazione dello stato di pericolo ambientale in atto sul territorio della città di Palermo;

Acquisita l'intesa del Presidente della regione siciliana che ha richiamato le motivazioni contenute nel parere espresso dal Dipartimento regionale ai trasporti, evidenziando elementi di particolare criticità per quanto concerne la qualità dell'aria e la congestione del traffico in specifiche fasce orarie ed in determinati ambiti urbani;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 ottobre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Palermo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A12427

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 ottobre 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantuno giorni relativi all'emissione del 30 settembre 2002 (terza tranche).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2002 che ha disposto per il 30 settembre 2002 l'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 20 dicembre 2002, della durata residua di ottantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto ministeriale n. 0086310 del 2 agosto 2002, con il quale è stata disposta una variazione di competenza e di cassa di duecento milioni di euro, in diminuzione al capitolo n. 2218 e in aumento al capitolo n. 2215, della medesima unità previsionale di base (3.1.7.3.);

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dal l'asta relativa all'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2002;

Decreta:

Per l'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2002, il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a ottantuno giorni è risultato pari a 99,291.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a € 10.635.731,21 per i titoli a ottantuno giorni con scadenza 20 dicembre 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a ottantuno giorni è risultato pari a 99,073.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A12533

DECRETO 7 ottobre 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativi all'emissione del 30 settembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2002 che ha disposto per il 30 settembre 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto ministeriale n. 0086310 del 2 agosto 2002, con il quale è stata disposta una variazione di competenza e di cassa di duecento milioni di euro, in diminuzione al capitolo n. 2218 e in aumento al capitolo n. 2215, della medesima unità previsionale di base (3.1.7.3);

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2002;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2002, il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 98,501.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 104.944.745,11 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 31 marzo 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 98,017.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A12534

DECRETO 23 ottobre 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 23 ottobre 2002 è di 56.635 milioni di euro;

Decreta:

Per il 31 ottobre 2002, è disposta l'emissione, senza indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni con scadenza il 30 aprile 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002, citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 ottobre 2002, con osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Ai sensi degli articoli 1, 12 e 13 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002, è disposto, altresì, il 29 ottobre 2002, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A12535

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 agosto 2002.

Impiego delle carni della specie equina nella produzione di carni macinate e di preparazioni di carni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, in materia di produzione di carni macinate e di preparazioni di carni ed in particolare gli articoli 4 e 6 nei quali, limitatamente al territorio nazionale è prevista la possibilità di concessione di deroghe;

Vista la direttiva 94/65/CE in materia di produzione di carni macinate e di preparazioni di carni recepita nell'ordinamento legislativo nazionale con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità che nella seduta della sezione IV dell'11 dicembre 2001 si è espresso favorevolmente alla concessione di una deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998 al fine di consentire l'impiego delle carni della specie equina nella produzione di carni macinate e di preparazioni di carne;

Decreta:

Art. 1.

1. Negli stabilimenti riconosciuti idonei alla produzione di carni macinate e di preparazioni di carni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, è consentito l'impiego di carni della specie equina limitatamente alla produzione destinata alla commercializzazione sul territorio nazionale.

2. Alla produzione di carni macinate di equino e di preparazioni di carni di equino si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, ed in particolare per quanto riguarda i controlli veterinari le disposizioni di cui all'art. 9 e di cui all'allegato I, capitolo V.

3. Le analisi microbiologiche previste ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, nell'ambito dell'autocontrollo aziendale devono risultare conformi ai criteri di valutazione indicati nell'allegato II al citato decreto legislativo.

4. La temperatura di mantenimento e la data di scadenza devono essere indicati dal produttore ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 159

02A12422

DECRETO 7 ottobre 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Erer Buket di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Erer Buket, cittadina turca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione «Child Health and Pediatrics» conseguito in Turchia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 12 settembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Pesaro e Urbino;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione «Child Health and Pediatrics», conseguito presso la facoltà di medicina dell'Università di Hacettepe di Ankara e rilasciato in data 17 aprile 1989 dal Ministero della sanità della Repubblica turca alla dott.ssa Erer Buket, cittadina turca, nata ad Uskudar (Turchia) il 2 novembre 1956, è riconosciuta ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito eslcusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A12440

DECRETO 7 ottobre 2002.

Riconoscimento al sig. Coman Calin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Coman Calin cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor-Medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 12 settembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico chirurgo in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor-Medic», rilasciato in data 10 settembre 1992 dal Ministero dell'insegnamento e della scienza al sig. Coman Calin, cittadino rumeno, nato a Cluj-Napoca (Romania) l'11 settembre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Coman Calin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine

dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'sercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A12441

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 ottobre 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Isernia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto il proprio decreto n. 02 del 19 marzo 2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la locale sede I.N.P.S. di Isernia;

Vista la nota della U.I.L. di Isernia con la quale viene designato componente del comitato il sig. Giuliani Donato Antonio nato a Pietracatella (Campobasso) il 15 gennaio 1963 e residente a Pietrabbondante (Isernia) località Calcatello, in sostituzione del sig. Caranci Cosmo, dimissionario;

Verificata la necessità di procedere alla sostituzione del sig. Caranci Cosmo, dimissionario, con il sig. Giuliani Donato Antonio;

Decreta:

È nominato componente del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Isernia il sig. Giuliani Donato Antonio in sostituzione del sig. Caranci Cosmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Isernia, 8 ottobre 2002

Il dirigente: D'AMICO

02A12345

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 5 settembre 2002.

Istituzione del biglietto per l'ingresso alla mostra «Scultura policroma nel territorio aretino» in corso di svolgimento nelle sedi espositive di Arezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E
DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 7670 del 29 luglio 2002, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimoniu storico artistico e demoetnoantropologico di Arezzo ha comunicato che nel periodo dal 12 settembre 2002 al 12 febbraio 2003 avrà luogo in Arezzo la mostra dedicata alla «Scultura policroma nel territorio aretino» realizzata insieme con la Provincia, il Centro promozioni e servizi e la Diocesi della medesima città;

Considerata la proposta di istituire un biglietto integrato di € 5,00 per la visita della mostra che sarà realizzata in tre sedi espositive comprendenti il sottochiesa della Basilica di San Francesco, la Sala delle Logge di San Donato in Vescovado e alcune sale situate al piano terreno del Museo statale d'arte medievale e moderna.

Considerata inoltre la proposta di rimborsare alla Soprintendenza la quota di € 3,00 per ogni biglietto integrato venduto;

Vista la successiva nota n. 8190 dell'8 agosto 2002 con la quale la Soprintendenza ha fornito ulteriori elementi informativi sui costi sostenuti per la realizzazione della mostra e sulla conseguente necessità di istituire il biglietto integrato sopra indicato per il periodo coincidente con lo svolgersi della rassegna;

Sentito il parere del Comitato per i biglietti di ingresso musei che nella riunione del 3 settembre 2002 ha espresso parere favorevole alla proposta in argomento, preso atto della ripartizione degli introiti del biglietto così come proposto dalla Soprintendenza nella citata nota n. 7670 del 29 luglio 2002 e fermo restando

il pagamento del biglietto d'ingresso vigente di € 4,00 per coloro che intendano visitare unicamente il Museo statale;

Considerata la rilevanza culturale dell'iniziativa per la città di Arezzo che nel coinvolgere più sedi espositive potrà favorire l'incremento dei visitatori e la valorizzazione del Museo statale d'arte medievale e moderna;

Decreta:

Nel periodo dal 12 settembre 2002 al 12 febbraio 2003 è istituito un biglietto integrato di € 5,00 per la visita della Mostra dedicata alla «Scultura policroma nel territorio aretino» che avrà luogo nelle sedi espositive di Arezzo comprendenti il sottochiesa della Basilica di San Francesco, la Sala delle Logge di San Donato in Vescovado ed alcune sale situate al piano terreno del Museo statale d'arte medievale e moderna.

La quota spettante al Museo statale d'arte medievale e moderna per ogni biglietto integrato venduto è pari ad € 3,00, fermo restando il mantenimento del biglietto di € 4,00 per coloro che intendano visitare unicamente il Museo statale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli Organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 5 settembre 2002.

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 145

02A12464

DECRETO 16 ottobre 2002.

Differimento dei termini di presentazione delle domande di ammissione alle sovvenzioni, per l'anno 2003, per l'attività di promozione cinematografica in Italia e all'estero.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, che istituisce il Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche ed in particolare l'art. 45, che attribuisce all'Autorità competente in materia di spettacolo il compito di fissare con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione alle sovvenzioni da prelevare dal medesimo Fondo;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 16 ottobre 2001, che ha confermato, per l'anno 2002, il termine di presentazione delle domande di sovvenzione, a valere sul Fondo speciale di cui all'art. 45 della citata legge n. 1213 del 1965, al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di realizzazione delle iniziative e/o manifestazioni che non si svolgano esclusivamente nel secondo semestre dell'anno di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1998, con il quale il termine di presentazione delle domande di ammissione alle provvidenze previste a favore, tra l'altro, delle attività di promozione del cinema all'estero, è stato fissato al 31 ottobre dell'anno precedente a quello, in cui è prevista la realizzazione delle manifestazioni;

Ritenuto opportuno, in attesa della definizione per l'anno 2003 dei criteri e modalità di intervento finanziario per l'attività di promozione cinematografica in Italia e all'estero, ed anche in considerazione dei necessari adempimenti di pubblicità, differire dal 31 ottobre al 31 dicembre 2002 il termine di cui ai citati decreti ministeriali 16 ottobre 2001 e 9 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui ai citati decreti ministeriali 16 ottobre 2001 e 9 marzo 1998, concernente la presentazione delle domande di ammissione alle sovvenzioni, per l'anno 2003, per la realizzazione delle iniziative e manifestazioni che non si svolgano esclusivamente nel secondo semestre dell'anno di riferimento, è differito dal 31 ottobre al 31 dicembre 2002.

Roma, 16 ottobre 2002

Il Ministro: URBANI

02A12465

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 settembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. Sas», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 25 gennaio 1991, numero di protocollo 002365/60288, con il quale il laboratorio «Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. Sas», ubicato in Campobello di Mazara (Trapani), via CB 2 n. 1, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo uffi-

ciale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni al laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni, indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano & C. Sas», ubicato in Campobello di Mazara (Trapani), via CB 2 n. 1, nella persona del responsabile dott. Francesco Massimiliano Barbera, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1984, n. 20.

ALLEGATO

Titolo zuccherino mosti. mc, mcr;
acidità fissa;
acidità totale;
acidità volatile;
alcalinità delle ceneri;
anidride solforosa libera;
anidride solforosa totale;
ceneri;
cloruri;
estratto secco totale;
densità relativa a 20 °C e massa volumica a 20 °C;
pH;
solfati;
titolo alcolometrico volumico;
zuccheri riduttori.

02A12383

DECRETO 19 settembre 2002.

Autorizzazione al «Laboratorio di enologia E. Michelet S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 13 gennaio 1995, numero di protocollo n. 60145, con il quale il «Laboratorio di enologia E. Michelet S.r.l.», ubicato in Conegliano (Treviso), via A. Vital n. 96 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità

dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il «Laboratorio di enologia E. Michelet S.r.l.», ubicato in Conegliano (Treviso), via A. Vital n. 96, nella persona del responsabile enologo Enzo Michelet, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale, in acido tartarico;
acidità volatile, in acido acetico;
acido sorbico;
anidride solforosa libera;
anidride solforosa totale;
ceneri;
cloruri, in cloruro di sodio;
estratto secco non riduttore (estratto secco totale meno gli zuccheri riduttori dopo inversione);
estratto secco totale;
massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C;
pH;
solfati, in solfato di potassio;
sovrapressione;
titolo alcolometrico volumico;
zuccheri riduttori;
zuccheri riduttori dopo inversione.

02A12429

DECRETO 19 settembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Polymed divisione analitica», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 10 novembre 1992, numero di protocollo 014853/A-65442, con il quale il laboratorio «Polymed analitica», ubicato in Sambuca Val di Pesa (Firenze), via Benvenuto Cellini n. 18, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Polymed Analitica», ubicato in Sambuca Val di Pesa (Firenze), via Benvenuto Cellini n. 18, nella persona del responsabile dott. Silvio Casini, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
ceneri;
estratto secco totale;
massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C;
pH;
solfati;
solfati (saggio rapido);
titolo alcolometrico volumico.

02A12430

DECRETO 19 settembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «A.R.U.S.I.A. - Laboratorio di analisi dei vini», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 12 giugno 1989, numero di protocollo 62167, con il quale il laboratorio «A.R.U.S.I.A. - Laboratorio di analisi dei vini», ubicato in Orvieto (Terni), via dei Tessitori n. 9 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «A.R.U.S.I.A. - Laboratorio di analisi dei vini», ubicato in Orvieto (Terni), via dei Tessitori n. 9, nella persona del responsabile dott. Sergio Dalmonte, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certifi-

cati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale;

acidità volatile;

anidride solforosa libera;

anidride solforosa totale;

ceneri;

cloruri;

densità relativa;

estratto secco totale;

pH;

solfati;

titolo alcolometrico volumico;

zuccheri riduttori.

02A12431

DECRETO 19 settembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano - Soc. coop. a r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 30 settembre 1992, numero di protocollo 005831/A-63034, con il quale il laboratorio «Enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano - Soc. coop. a r.l.», ubicato in San Pietro di Feletto (Treviso), via Crevada n. 69, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano - Soc. coop. a r.l.», ubicato in San Pietro di Feletto (Treviso), via Crevada n. 69, nella persona del responsabile enologo Celestino Poser, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi

nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
acido sorbico;
anidride solforosa;
ceneri;
cloruri;
estratto secco totale;
massa volumica;
pH;
solfati;
sovrapressione;
titolo alcolico;
zuccheri.

02A12443

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 ottobre 2002.

Ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito i comuni della regione Toscana e modifiche al provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'11 settembre 2002, concernente la «Ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito i comuni della regione Liguria».

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Ambito di efficacia.*

1.1. Il presente provvedimento si applica nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato nel periodo tra il 27 settembre ed il 2 ottobre 1998 e che hanno usufruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti diretti dei tributi dal 27 settembre 1998 al 30 settembre 1999 per effetto delle ordinanze del Ministro dell'interno n. 2873 del 19 ottobre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1998), n. 2908 del 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1999), n. 3064 del 6 luglio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 6 luglio 2000) e n. 3098 del 14 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 2000).

2. *Ripresa dei versamenti diretti.*

2.1. I soggetti di cui al punto 1.1 devono versare l'importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto i cui termini sono scaduti nel periodo della sospensione, nonchè l'imposta sul valore aggiunto dovuta in sede di dichiarazione relativa all'anno 1998, ripartito fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo a decorrere dal 16 dicembre 2002.

2.2. Con le stesse modalità e negli stessi termini devono essere effettuati i versamenti del saldo IRPEF e delle relative addizionali, dell'IRPEG, dell'IRAP nonché delle imposte sostitutive dovuti per il periodo d'imposta 1998 sulla base delle dichiarazioni presentate per tale periodo e i versamenti degli acconti d'imposta dovuti per il periodo d'imposta 1999 i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo della sospensione.

2.3 Le disposizioni di cui al punto 2.2 si applicano anche per i versamenti delle imposte dovute, e non corrisposte nel periodo di sospensione, sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti con periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare.

3. *Versamento di altri tributi.*

3.1. I versamenti di tributi diversi da quelli disciplinati nei punti precedenti, i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo di sospensione, devono essere effettuati ripartendoli fino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 dicembre 2002.

4. *Modalità di versamento.*

4.1. Per i versamenti di cui ai punti precedenti, i soggetti interessati devono utilizzare i modelli di pagamento stabiliti per i singoli tributi e le relative modalità di compilazione saranno stabilite con successivo atto dell'Agenzia delle entrate.

4.2. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi avviene senza aggravio di sanzioni e interessi.

5. *Modifiche al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 settembre 2002, concernente la «Ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito i comuni della Regione Liguria».*

5.1. Al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 settembre 2002, concernente la «Ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito i comuni della regione Liguria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 14 settembre 2002, sono apportate le seguenti modifiche: a pag. 27, prima colonna, punto 3 - 3.1., 4° e 5° rigo, ove è scritto: «di quindici rate trimestrali ....», leggasi: «... di venti rate trimestrali ...»; a pag. 27, prima colonna, «Motivazioni», 4° capoverso, 3° rigo, ove è scritto: «... di quindici rate trimestrali ...», leggasi: «... di venti rate trimestrali ...».

Motivazioni:

L'ordinanza n. 3098 del 14 dicembre 2000 del Ministro dell'interno (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 2000) ha previsto dal 1° giugno 2002 il recupero dei tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui alle ordinanze n. 2873 del 19 ottobre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1998), n. 2908 del 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1999) e n. 3064 del 6 luglio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 6 luglio 2000).

In esecuzione della citata ordinanza n. 3098, occorre stabilire le modalità per l'effettuazione dei versamenti diretti non eseguiti per effetto delle sospensioni di che trattasi.

Atteso che l'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, statuisce che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste, si è reso necessario fissare il termine della prevista dilazione per il recupero dei tributi dal 16 dicembre 2002.

La riscossione dei tributi sospesi avviene mediante ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Il presente provvedimento si applica ai soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni dei termini disposte con le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2873 del 19 ottobre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1998), n. 2908 del 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1999), n. 3064 del 6 luglio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 6 luglio 2000) e n. 3098 del 14 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 2000).

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 9, comma 2, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, il potere di sospendere o differire con proprio decreto il termine per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti interessati da eventi eccezionali;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2, secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste;

Ordinanza del Ministro dell'interno n. 2873 del 19 ottobre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1998);

Ordinanza del Ministro dell'interno n. 2908 del 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1999);

Ordinanza del Ministro dell'interno n. 3064 e n. 3064 del 6 luglio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 6 luglio 2000);

Ordinanza del Ministro dell'interno n. 3098 del 14 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 2000).

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 23, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

02A12469

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 8 ottobre 2002.

Istituzione ed attivazione degli uffici di Biella e Vercelli.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la determinazione direttoriale n. 2101 del 6 dicembre 2001 con la quale sono stati istituiti ed attivati, in via sperimentale, gli uffici di Biella e Vercelli;

Valutata positivamente la fase sperimentale e considerata la piena operatività dei citati uffici;

Ritenuta la necessità di rendere definitiva l'istituzione e l'attivazione degli stessi;

A D O T T A

la seguente determinazione:

Art. 1.

L'istituzione e l'attivazione degli uffici di Biella e Vercelli, dipendenti dalla direzione regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, vengono rese definitive.

Roma, 8 ottobre 2002

Il direttore dell'Agenzia: GUAIANA

02A12386

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 2 settembre 2002)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2002, n. 234** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 10)**, recante: «Proroga di termini nel settore dell'editoria».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Al decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: «per un periodo di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2002»;

b) il comma 2 dell'articolo 1 è abrogato;

c) al comma 3 dell'articolo 1 la parola: «Al» è sostituita dalle seguenti: «Trenta giorni prima della scadenza del».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1 *(Differimento della disciplina dei libri)*. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale *fino al 31 dicembre 2002.*

2. (Comma abrogato dall'art. 1 del decreto-legge qui pubblicato).

3. *Trenta giorni prima della scadenza del termine del* periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A12402

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 ottobre 2002

Dollaro USA	0,9738
Yen giapponese	121,08
Corona danese	7,4308
Lira Sterlina	0,62950
Corona svedese	9,1350
Franco svizzero	1,4675
Corona islandese	86,49
Corona norvegese	7,3740
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,57228
Corona ceca	30,872
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,94
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,5937
Lira maltese	0,4125
Zloty polacco	3,9903
Leu romeno	32523
Tallero sloveno	228,9000
Corona slovacca	41,551
Lira turca	1630000
Dollaro australiano	1,7543
Dollaro canadese	1,5221
Dollaro di Hong Kong	7,5947
Dollaro neozelandese	2,0002
Dollaro di Singapore	1,7339
Won sudcoreano	1194,76
Rand sudafricano	9,8977

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12572

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti trattamenti straordinari di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 31475 del 19 settembre 2002, è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2002 al 30 aprile 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lucy an, con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), unità di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciassette unità, su un organico complessivo di diciotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lucy an - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 31493 del 26 settembre 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. In.El., sede in San Bonifacio - loc. Villa Bella (Verona), unità in Novate Milanese (Milano), per un massimo di trentasette unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 marzo 2002 al 15 marzo 2003.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 31494 del 26 settembre 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Cavedine, sede in Cavedine (Trento), unità di Fiavè (Trento), per un massimo di dieci unità lavorative; Vigo di Cavadine (Trento), per un massimo di dodici unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 maggio 2002 al 15 maggio 2003.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 31495 del 26 settembre 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hemmond, sede in Bastia Umbra (Perugia), unità di Bastia Umbra (Perugia), per un massimo di novantacinque unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 agosto 2002 al 28 giugno 2003.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 31496 del 26 settembre 2002, è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitsuba F.N. Europe, con sede in Pisa, unità di Pisa, per un massimo di sessantacinque unità lavorative per il periodo dal 18 giugno 2001 al 17 dicembre 2001.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per un massimo di novantuno unità lavorative per il periodo dal 18 dicembre 2001 al 9 febbraio 2002

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 2002 con decorrenza 18 dicembre 2001.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del termine massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 31497 del 26 settembre 2002, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter* della legge n. 236/1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Fomb fonderie Bongioanni, con sede in Fossano (Cuneo), unità di Fossano (Cuneo), per un massimo di centoundici unità lavorative per il periodo dal 28 settembre 2001 al 30 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Con decreto ministeriale n. 31499 del 27 settembre 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.V.E. - Torcitura voluminizzati elasticizzati, con sede in Gorla Minore (Varese), unità in Gorla Minore (Varese), per un massimo di quarantotto unità lavorative; Suno (Novara), per un massimo di trentotto unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 aprile 2002 al 21 aprile 2003.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Da 02A12357 a 02A12362 - 02A12364

Provvedimento concernente il beneficio del trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 31498 del 26 settembre 2002 ed a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, di cui all'art. 37, legge n. 416/1981 e all'art. 24, legge n. 67/1987, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 agosto 2001 n. 30250, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di quattordici il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, per i lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Lito sud, con sede legale in Ariccia (Roma), unità di Roma, per un massimo di sei dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003.

Fermo restando quanto disposto con il decreto direttoriale datato 10 agosto 2001, n. 30262, sulla base di quanto comunicato dalla società con propria nota del 5 settembre 2002, il numero complessivo dei lavoratori interessati al trattamento di pensionamento anticipato per il periodo dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002 risulta essere di 3 lavoratori anziché 4.

02A12363

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002, recante «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178».

Al terzo rigo del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002, relativo alla «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178», pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 2002, al posto delle parole: «di *pubblicazione*», leggasi: «di *entrata in vigore*».

02A12531

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651251/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

€ 0,77